



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

CIG: -	CUP: -	Pratica: DET-159-2023	del: 23/05/2023
Determina: 143		del: 23/05/2023	
Tipo di Determina: Senza rilevanza contabile			
OGGETTO: Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata (Dir. 92/43/CEE, art. 6, par. 3; DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43): Progetto di recupero terreni ex agricoli a seminativo, frutteto e castagneto da frutto in Comune di Lerma (AL).			
Settore: Responsabile Tecnico			
Referente Istruttoria: gabriele.panizza			
Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza			
Versione del testo: T_DET-159-2023_4.odt			

Elementi sintetici dell'intervento: ricade nel territorio della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo" / esterno al Parco Naturale regionale / Nuovo intervento.

Procedura: Valutazione di incidenza Livello II, Valutazione appropriata

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese approvato con D.P.G.R. n. 13/2023/XI del 21/3/2023.

Vista la D.G.R. dell' 8 febbraio 2010, n. 36-13220 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte".

Vista la D.C.D. n. 13/2010 "Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 "Capanne di Marcarolo", con la quale è stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del S.I.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo".

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 "L.r. 19/2009 , art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Vista inoltre la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745 “L.R. 19/2009 , art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”, con la quale è stato approvato l’Allegato F (Piano agronomico) riguardante la ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Vista inoltre la D.G.R. 2 maggio 2016, n. 20-3221 “Delega della gestione del Sito della rete natura 2000 IT180011. Convenzione”, contenete prescrizioni anche per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”.

Visto il Piano dell’Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (I° Variante), avente anche valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Visto il Decreto ministeriale del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) della regione biogeografica alpina e di 5 Z.S.C. della regione biogeografica continentale e di 1 Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte”, con il quale è stata designata la Z.S.C. IT1180026”.

Vista l’Intesa 28 novembre 2019 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019).

Vista la nota prot. APAP n. 717 del 28/03/2023, con la quale la proponente Lucia Bottino inoltrava all’Ente di gestione istanza di assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata sull’intervento “Progetto di recupero terreni ex agricoli a seminativo, frutteto e castagneto da frutto” in Comune di Lerma (AL).

Vista la nota prot. APAP n. 990 del 26/04/2023 di richiesta di integrazioni.

Vista la nota prot. APAP n. 1000 del 27/04/2023 con la quale il progettista trasmetteva le integrazioni all’Ente.

Preso inoltre atto della nota prot. APAP n. 1111 del 09/05/2023, con la quale il progettista correggeva un refuso presente nella documentazione progettuale.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie redatte dal Funzionario Tecnico Gabriele Panizza (prot. APAP n. 1277 del 23/05/2023) - Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata.

Richiamati i seguenti documenti di supporto alla istruttoria di Valutazione appropriata:

- Relazione - Contributo tecnico forestale (prot. APAP n. 1180 del 15/05/2023) della Dott. For. Funzionario Tecnico Iolanda Russo e files tecnici allegati;
- Supporto tecnico di ARPA Piemonte (prot. APAP n. 1276 del 23/05/2023).

Ritenuto pertanto:

- di esprimere Giudizio di Incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, art. 6, par. 3; DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43) positivo sull’intervento: “Progetto di recupero terreni ex agricoli a seminativo, frutteto e castagneto da frutto”, condizionato al rispetto dei contenuti istruttori e delle prescrizioni richiamate dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato.



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 331/2022 ad oggetto: “Secondo aggiornamento dell’individuazione delle Unità Organizzative Responsabili dei procedimenti e delle istruttorie previste nell’ambito delle procedure di competenza dell’Ente”.

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 329/2022 ad oggetto: “Proroga dell’incarico di posizione organizzativa “Responsabilità di istruttorie e procedimenti tecnici in campo ambientale e di biodiversità facenti capo all’Ente”.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

DETERMINA

di esprimere Giudizio di Incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, art. 6, par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43) positivo con prescrizioni sull’intervento: “Progetto di recupero terreni ex agricoli a seminativo, frutteto e castagneto da frutto” in Comune di Lerma (AL).

Il Giudizio positivo di Incidenza ambientale si rilascia stante l’osservanza delle prescrizioni riportate nell’istruttoria di Valutazione di incidenza allegata, di seguito elencate:

→ **Recupero di ex terreni seminativi in orticoltura e frutteto / ripristino zona umida**

1. Il proponente può operare la trasformazione esclusivamente nell’area indicata nella istruttoria di Valutazione di incidenza. Il poligono fornito quale allegato al provvedimento relativo al Giudizio di incidenza rappresenta una delimitazione non dotata di precisione geometrica, ma vincolante quanto a collocazione e delimitazione dell’area ammessa. Nel corso dell’espletamento dell’iter autorizzativo per la trasformazione “da bosco a non bosco” di cui alla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 e s.m.i., il progettista potrà asseverare con mezzi idonei la metratura della superficie da destinare a seminativo e frutteto da trasformare, nel rispetto della delimitazione indicata nella allegata istruttoria di Valutazione di incidenza.
2. Per quanto riguarda il ripristino della sorgente, di cui al Capo V, art. 48, comma 1, lett. d) delle MdC Sito specifiche, il diradamento intorno all’area umida non deve comportare un eccessivo prelievo a carico di *Populus alba*, il quale contribuisce a mantenere caratteristiche funzionali agli ambienti umidi tramite l’ombreggiamento. In particolare, occorre evitare il taglio dei pioppi di grandi dimensioni presenti, intervenendo unicamente con il diradamento della rinnovazione; è possibile prevedere l’eliminazione della vegetazione direttamente interrante l’affioramento d’acqua. Una volta ripristinata, la sorgente dovrà essere almeno parzialmente contornata da un muretto di pietre a secco con interstizi e presentare una limitata profondità; in caso di necessità è possibile realizzare un bacino digradante da 0,5 a circa 2,0 mt. massimo di profondità, funzionale all’insediamento e riproduzione di specie di anfibi di interesse comunitario. Il ripristino della sorgente dovrà in ogni caso espletare le procedure autorizzative previste dalle norme vigenti; il taglio della



vegetazione erbacea, arbustiva e arborea avventizia da eliminare per il ripristino della sorgente dovrà avvenire a fronte di sopralluogo congiunto con l'Ente di gestione, durante il quale ne verrà definito il dettaglio.

3. Ai sensi della Intesa 28 novembre 2019 *“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), Il Proponente ha l'obbligo di comunicare l'avvio delle attività (inizio lavori con cronoprogramma di dettaglio) all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. La comunicazione di inizio lavori deve comprendere:
 - la documentazione di progetto modificata ai sensi della presente istruttoria, comprendente la superficie asseverata dell'area ammessa a trasformazione a seminativo-frutteto, nel rispetto della collocazione e delimitazione indicate nella presente istruttoria.
 - la data proposta di sopralluogo funzionale a individuare le modalità di taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea avventizia da eliminare per il ripristino della sorgente, fornendo altresì le specifiche dei professionisti incaricati del recupero faunistico di cui al punto 5.
4. La comunicazione di fine lavori deve essere inoltrata via PEC all'Ente di gestione, a fronte del completamento della trasformazione da bosco a non bosco, incluso il ripristino dell'area umida e il posizionamento della recinzione fissa a difesa delle colture dai danni da fauna selvatica.
5. Il ripristino della sorgente deve assicurare il mantenimento e la rinnovazione delle caratteristiche fisiche e ambientali della sorgente stessa, ovvero la polla o vena d'acqua sotterranea; nel punto in cui essa viene a giorno, deve anche poter defluire, a seconda della portata e delle condizioni stazionali, in rigagnoli, fossi e nei rii affluenti del Torrente Piota. I lavori di ripristino potranno essere svolti da ottobre a marzo. In fase *ante operam* del ripristino, il proponente deve assicurare il controllo della presenza e l'eventuale rimozione di individui, ovature e larve di anfibii eventualmente presenti nell'area umida da parte di personale specializzato e dotato delle necessarie autorizzazioni. Delle operazioni di recupero *ante operam* svolte deve essere inviata Relazione tecnica entro 30 giorni dal termine, via PEC al protocollo dell'Ente di gestione.
6. Come specificato nella documentazione progettuale, sulla superficie trasformata si prevede la coltivazione di ortaggi e l'impianto di un frutteto; in ogni caso, per i tipi colturali ammessi è possibile fare riferimento al Piano agronomico del Sito, cap. 1, par. 1.2. “Strumenti di programmazione, pianificazione e normativi”, il quale riporta il Titolo IV del Piano di gestione, citato nella documentazione di progetto. Data la particolare collocazione del terreno, in prossimità di habitat aperti classificati quali *Core areas* per la conservazione dei lepidotteri, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari impiegati devono essere quelli ammessi in agricoltura biologica. Come infatti previsto dal Piano di gestione del Sito (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), il cui Titolo IV, art. 33 è riportato nel Piano agronomico (Allegato F alle MdC Sito specifiche) e richiamato dallo Studio di incidenza (pag. 8 e segg.): *“Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica”*.
7. Occorre evitare ogni coltura intensiva che richieda massiccio impiego di pesticidi, fitofarmaci e altre categorie di prodotti chimici, sia ad uso domestico che agricolo-industriale. In particolare, sono, tra gli altri, da evitarsi i seguenti composti: calciocianammide; tiofanato di metile; deltametrina; lambda-cialotrina; glifosato; pesticidi fosforati. In merito alla necessità di ottemperare alla Direttiva 2009/128/CE, recepita con Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, a fronte di richiesta integrazioni da parte



dell'Ente al fine di ottenere specifiche circa i trattamenti che il proponente intende adottare, il progettista (prot. APAP n. 1000 del 27/04/2023) dichiara come *“in riferimento alla richiesta in oggetto si precisa che il richiedente prevede di utilizzare i seguenti prodotti di cui al prodotto 'verderame', tipico dell'agricoltura biologica. Per verderame si intende: * L'idrossido di rame: di colore azzurrognolo-verdastro, viene venduto stabilizzato con carbonato di rame; *Ossicloruri di rame: stiamo parlando esattamente di combinazioni idrate di ossido rameico e cloruro; * Poltiglia Bordoiese: questa è la tipologia più diffusa di verderame che si presenta di color azzurrognolo. Questa è ottenuta dalla neutralizzazione del solfato rameico con l'idrossido di calcio”*.

8. Tenuto conto di quanto espresso da ARPA Piemonte (nota prot. APAP n. 1276 del 23/05/2023), nel caso di necessità di utilizzo per interventi in emergenza per il contrasto di un attacco patogeno virulento che esulano dalla normale conduzione agricola, il proponente dovrà attenersi a quanto già prospettato dalle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” per il controllo programmato; in tal senso è possibile prevedere l'impiego di prodotti fitosanitari tra quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e di difesa attiva comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi, previo assenso del soggetto gestore. In tale ambito occorre inoltrare istanza di Screening al Soggetto gestore specificando, nell'ambito dei piani e programmi summenzionati, i prodotti ed i quantitativi utilizzati, le misure di accompagnamento utilizzate e gli interventi di controllo e manutenzione delle macchine irroratrici previsti per limitare l'emissione di inquinanti.
9. Tenuto conto delle Misure di riduzione del rischio di cui alle Linee Guida al Piano di Azione Nazionale, di cui al DM 10 marzo 2015 “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”, dal punto di vista dei possibili effetti sulla entomofauna derivanti dai trattamenti consentiti, questi dovranno essere applicati solo se strettamente necessario, e con applicazione puntuale (per singola pianta) da effettuarsi in assoluta assenza di vento e, per quanto possibile, manualmente, al fine di ridurre possibili effetti negativi su insetti e altri invertebrati.
10. Il soprassuolo forestale del lotto in esame, ad esclusione della superficie ammissibile a trasformazione, figura essenzialmente come una fustaia di protezione che insiste sulla scarpata torrentizia su di un substrato idrogeologicamente dinamico, con frane, dossi e presenza di un soprassuolo con vegetazione stratificata e presenza di querce e altre essenze deperienti di grandi dimensioni, oltre ai portaseme presenti, risultando importante per il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione di *Cerambix cerdo* e *Lucanus cervus* (Allegato II e IV Dir. 92/43/CEE), di cui al Capo II, art. 68 delle MdC Sito specifiche. La destinazione del soprassuolo risulta quindi produttiva e protettiva, come specificato nella pianificazione regionale; sono quindi consentite le attività selvicolturali praticate ai sensi di legge.
11. Per quanto riguarda la recinzione del seminativo-frutteto, collocato nel lotto “sotto strada”, lettera A in figura 4 e 8, questa è da prevedersi unicamente lungo il perimetro dell'area per la quale si considera ammissibile la trasformazione e di cui viene fornito il dettaglio cartografico in allegato al provvedimento di espressione del giudizio di incidenza. Per la recinzione si considera ammissibile un'altezza massima non superiore a mt. 2 fuori terra. Al fine di evitare collisioni da parte di avifauna e chiroterofauna, non si considera ammissibile l'installazione sulla recinzione di ordini di cavi o fili metallici di qualsivoglia dimensione e spaziatura. Considerando la superficie ammissibile a trasformazione (stimata nell'ambito della presente istruttoria in circa 5.000 mq.), la recinzione potrà risultare continua.
12. Il regime normativo di utilizzo e le modalità di ripristino cui deve sottostare il recupero della sorgente sono espressi al Capo III (Habitat acquatici), art. 39, delle MdC Sito specifiche della ZSC/ZPS.



→ Ripristino culturale di castagneto da frutto

1. La superficie del "(...) *ceduo di castagneto invecchiato*" di cui alle pagg. 12 e 17 dello Studio di incidenza, in evidenza non ricopre una superficie di mq. 47.926: in virtù della definizione di dettaglio della copertura forestale dell'area di interesse allegata alla presente istruttoria, la superficie identificabile come ceduo di castagno, sulla quale è pertanto possibile richiedere autorizzazione al fine della trasformazione in fruttifero tramite innesti o nuovo impianto come da intento progettuale, ammonta infatti, come specificato nell'istruttoria forestale, ad un totale di circa mq. 12.862,17 (misura approssimata dell'area): Il proponente può operare la trasformazione esclusivamente nell'area indicata nella presente istruttoria; il poligono dell'area di interesse, fornito quale allegato al provvedimento relativo al Giudizio di incidenza, rappresenta una delimitazione non dotata di precisione geometrica, ma vincolante quanto a collocazione e delimitazione dell'area ammessa. Nel corso dell'espletamento dell'iter autorizzativo per la trasformazione "da bosco a non bosco" di cui alla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 e s.m.i., il progettista potrà asseverare con mezzi idonei perimetro e metratura della superficie di bosco ceduo di castagno da trasformare a fruttifero, nel rispetto della delimitazione indicata nella presente istruttoria.
2. Per le motivazioni in precedenza esplicitate (par. 2.2., lett. b), pagg. 13 e segg.) soltanto per le aree a seminativo e frutteto pertinenti ai resti della Cascina Manuale inferiore, di cui alla presente istruttoria si considera possa essere prevista una recinzione permanente; per contro, l'area oggetto di trasformazione da ceduo a fruttifero di castagno può essere, al fine di limitare i danni da fauna selvatica, dotata di soluzioni alternative che consentono di mitigare l'impatto dovuto alla frammentazione ambientale causata dalle recinzioni permanenti, nella necessità del mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat e della loro continuità, nel rispetto delle Linee guida comunitarie e nazionali. Tali soluzioni si configurano nei seguenti modi:
 - Per quanto riguarda il reinnesto su ceduo di castagno (trasformazione da bosco ceduo in fruttifero) è possibile prevedere unicamente recinzioni temporanee, anche ripartite di volta in volta in settori, fino alla affermazione degli innesti e polloni, le quali devono presentare un'altezza massima non superiore a mt. 2 fuori terra; al fine di evitare collisioni da parte di avifauna e chiroterofauna, non si considera ammissibile l'installazione sulla recinzione temporanea di ordini di cavi o fili metallici di qualsivoglia dimensione e spaziatura; in alternativa alla recinzione temporanea è possibile effettuare gli innesti a 1,5 - 2 mt. di altezza, ammesso che il materiale di base (polloni) presenti adeguato diametro (in genere 8-10 cm. a 1 metro di altezza);
 - Per quanto riguarda la messa a dimora di nuovi impianti nel contesto della trasformazione da ceduo di castagno a fruttifero, in alternativa alle recinzioni temporanee è possibile altresì utilizzare, a protezione delle singole piantine innestate dal morso di ungulati, reti tubolari specifiche quali ad es. quelle in polietilene ad alta densità o maglia metallica.
3. Una eventuale recinzione temporanea dovrà essere collocata a far data dall'invio lavori, e rimossa una volta che gli innesti si saranno affermati, cui conseguirà la nota di fine lavori (vedi punto 5).
4. Ai sensi della Intesa 28 novembre 2019 "*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), Il Proponente ha l'obbligo di comunicare l'avvio delle attività (inizio lavori con cronoprogramma di dettaglio) all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. La comunicazione di inizio lavori deve comprendere la documentazione di progetto modificata ai sensi della allegata istruttoria di



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Valutazione di incidenza, comprendente la superficie asseverata dell'area ammessa a trasformazione a fruttifero di castagno, nel rispetto della collocazione e delimitazione indicate nella presente istruttoria.

5. La comunicazione di fine lavori deve essere inoltrata all'Ente di gestione, a fronte del completamento della trasformazione da bosco ceduo a fruttifero, con affermazione degli innesti, e della rimozione della eventuale recinzione temporanea (se installata).
6. Nel contesto di una conduzione del fruttifero, occorre evitare ogni impiego di pesticidi, fitofarmaci e altre categorie di prodotti chimici, sia ad uso domestico che agricolo-industriale non compatibili con l'agricoltura biologica. E' consentita la lotta biologica al cinipide; la lotta biologica è l'unica perseguibile e occorre evitare qualunque tipo di trattamento insetticida che non solo non risulterebbe utile, ma addirittura dannoso perché andrebbe a colpire la popolazione dell'antagonista, oltre alla entomofauna presente nei frutteti di castagno.
7. Data la presenza del cinipide, il proponente può intervenire sugli innesti attecchiti con regolari potature verdi per stimolare una chioma sana che permetta una discreta crescita dei soggetti: questi interventi rafforzano le piante e prevengono attacchi di cancro corticale o forti stress. Le potature verdi contro il cinipide possono scontrarsi con la difficoltà di attecchimento ed andranno perciò valutate di volta in volta in funzione della vitalità dei soggetti.
8. I nuovi impianti devono essere realizzati con soggetti vigorosi e adeguato apparato radicale. L'uso di ibridi euro-giapponesi è da evitare vista anche la scarsissima qualità organolettica del prodotto. Le piante utilizzate devono essere ben conformate e sane; sono da preferire piante innestate con varietà locali, preferibilmente dotate di ceppi ipovirulenti per il cancro corticale. Per quanto riguarda la tipologia di innesti o piantine da privilegiare, la Relazione tecnico forestale allegata alla presente istruttoria specifica come il proponente possa: *“prevedere l'utilizzo di varietà idonee alla stazione previa consultazione del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte (<https://centrocastanicoltura.org/il-centro/>)”* Il Centro, sorto nel 2003 per iniziativa di Regione Piemonte, Università di Torino e Comunità Montane locali, dispone di adeguate conoscenze circa le varietà di castagno da frutto presenti o inseribili nel contesto ambientale della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. Nel contesto della messa a dimora degli impianti, possono essere utilizzati concimi ammendanti ammessi in agricoltura biologica.

➔ Area boschiva destinata alla raccolta funghi

In merito alla individuazione a progetto di un'area di raccolta funghi pertinente alla proprietà, si evidenzia come il materiale progettuale non preveda né specifici attività o interventi di modifica e/o trasformazione dello stato dei luoghi, del soprassuolo o lavorazioni di sorta, ma soltanto la raccolta funghi; in tal senso non appare quindi corretto il termine “coltivazione” o “trasformazione”. Per i motivi in precedenza esposti (par. 2.2., lett. b), non si ritiene rispondente agli obblighi di tutela imposti dall'Unione, né ai criteri tecnico normativi e di gestione della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” la recinzione permanente di una porzione di habitat naturale non pertinenziale a immobili, vieppiù per finalità di *“semplice raccolta di funghi spontanei”*. La recinzione del lotto definito a progetto come “perimetro raccolta funghi” (Allegato 2 e segg.) non risulta pertanto assentibile. Occorre infine specificare come la fattispecie di *“semplice raccolta di funghi spontanei”*, non configurandosi come un intervento di “coltivazione” o “trasformazione”, è da intendersi quale raccolta funghi in un ambiente naturale ai sensi delle norme vigenti, fatto che non implica alcuna valenza valutativa nel contesto dell'espressione del giudizio di incidenza ambientale. In caso di future trasformazioni del terreno o lavorazioni finalizzate ad una eventuale coltura intensiva di funghi, il proponente dovrà inoltrare all'Ente di gestione idoneo progetto dettagliato al fine dell'attivazione della Procedura per la valutazione di incidenza. Come evidenziato al par. 2.2., lett. d) (pagina 22) della presente istruttoria, la



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

normativa per la raccolta funghi è costituita dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 maggio 2009, art. 3 (Applicazione della, come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3, e disposizioni collegate), la quale, per quanto riguarda l'art. 2, lett. f) della LR n. 24/2007, ovvero il divieto di raccolta funghi "nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile" specifica: *"Si sottolinea come per la sussistenza dei divieti non sia necessario che le succitate aree siano recintate o "palinate" e come le norme stesse non introducano un divieto di transito in tali aree: una eventuale segnaletica potrà comunque essere apposta in loco, anche ai sensi del Codice Civile, a discrezione del soggetto avente un titolo giuridico rilevante sul fondo. A tal proposito si evidenzia che la legge vieta esplicitamente la raccolta nelle aree in cui sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile"*.

Giudizio di incidenza ambientale - prescrizioni

- Ai sensi delle norme vigenti e delle citate Linee Guida Nazionali, il giudizio positivo sull'intervento è condizionato al rispetto da parte del proponente del quadro prescrittivo fin qui delineato, il quale permette di eliminare le incidenze significative a carico del Sito, configurando il quadro ammissibile degli interventi di trasformazione.
- Il proponente può operare gli interventi di trasformazione del bosco in seminativo-frutteto e fruttifero di castagno esclusivamente nelle aree indicate nella presente istruttoria; i poligoni delle aree di interesse, forniti in allegato al provvedimento amministrativo relativo alla Valutazione appropriata (Determina Dirigenziale), rappresentano una delimitazione non dotata di precisione geometrica, ma vincolante quanto a collocazione e delimitazione dell'area ammessa. Nel corso dell'espletamento dell'iter autorizzativo per la trasformazione "da bosco a non bosco" di cui alla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 e s.m.i., il progettista potrà asseverare con mezzi idonei perimetro e metratura della superficie di trasformazione da bosco a prevalenza di robinia in seminativo-frutteto e di bosco ceduo di castagno da trasformare a fruttifero, nel rispetto della delimitazione indicata nella presente istruttoria.

Scansione temporale di massima dell'intervento

Lo Studio di incidenza (pag. 20) specifica: *"In definitiva si ritiene che intervenendo con cautela, ed eventualmente sospendendo i lavori, nelle stagioni di primavera e di prima metà dell'estate, ed in particolare nei mesi di maggio e giugno, in quanto allora si ravviseranno le condizioni stagionali favorevoli alla sosta di avifauna migratoria o stanziale nel periodo riproduttivo, non si producono impatti (principalmente per la componente "rumore") sulla componente ambientale fauna".* Stante la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dei singoli interventi proposti, tenuto conto della necessità di garantire l'assenza di possibili effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat del Sito, si considera quale periodo funzionale alla realizzazione degli interventi di trasformazione di cui alla presente istruttoria il periodo invernale, dal 1 ottobre al 31 marzo. Una volta perfezionata la trasformazione, la conduzione delle aree potrà avvenire secondo i tempi e i modi propri delle colture insediate.

Validità temporale della Valutazione appropriata

Ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all'Intesa 28 novembre 2019 *"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, "termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla".* Inoltre, viene specificato come: *"Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è*



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000".

→ **Richiamo a obblighi di legge**

N.B: quanto segue non esaurisce il contenuto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e Sito specifica di riferimento, della pianificazione del Sito e di ogni norma conseguente e collegata all'intervento, cui il proponente deve ottemperare nella sua intenzione.

Trasformazione di area boschiva in seminativo-frutteto

Norme nazionali e regionali di riferimento per la trasformazione, ai quali il proponente deve ottemperare:

- In merito al contesto di intervento, occorre, tra gli altri, tenere conto della presenza del seguente vincolo *ope legis*:
- Vincolo paesaggistico come riportato dal Piano Paesaggistico Regionale (Seconda parte - Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 e 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, N. 42 - Cartogrammi dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004, n. 42 divisi per province), il quale evidenzia (pag. 111, Comune di Lerma, n. 84) come il Torrente Piota risulti ricompreso tra i corsi d'acqua sui quali sussiste il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs.

Nonché del seguente obbligo normativo:

- Trasformazione da bosco a non bosco: vincolo normativo di cui alla L.r. n. 4/2009, articolo 19 (Gestione e promozione economica delle foreste) così come specificato dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione", mod. con DGR 26 marzo 2021, n. 4-3018: "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017".

Norme Sito specifiche inerenti gli ambienti agrari:

In riferimento alla D.G.R. n. 54 - 7409 del 7/4/2014 e s.m.i. "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" e della D.G.R. n. 6 - 4745 del 9/3/2017 "ZSC/ZPS IT1180026 - Capanne di Marcarolo, Misure di conservazione Sito Specifiche", vengono qui richiamati, tra gli altri, alcuni aspetti normativi:

- E' vietato irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Obbligo del rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari.
- Divieto di effettuare trattamenti in prossimità delle aree frequentate da *Oxygastra curtisii*, odonato di Allegato II della Dir. 92/43/CEE, per un raggio di cinque metri dagli ambienti dove la specie è presente.

Più in generale, Le misure di conservazione per gli ambienti agricoli sono costituite dall'integrazione delle prescrizioni di cui al Titolo III, Capo II (Ambienti aperti) e ai successivi articoli del Capo V (Ambienti agrari) delle MdC Sito specifiche con i contenuti del Piano agronomico (Allegato F), inerenti prescrizioni specifiche per le pratiche agro pastorali.

Prevenzione alla diffusione di specie esotiche invasive



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Trattandosi di intervento che prevede movimenti terra, il proponente deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, secondo la normativa vigente.

In Regione Piemonte (Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>) sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 27 maggio 2019 n. 24-9076, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte". Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, dovrà adottare il protocollo di cui alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all'introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. Del pari, la messa a dimora di specie vegetali, seppur in ambito residenziale edificato, deve escludere le specie incluse nei citati elenchi di cui alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e s.m.i.

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all'istruttoria di Valutazione di Incidenza (Allegato Tecnico prot. APAP n. 1277 del 23/05/2023) e ai documenti di supporto: Relazione - Contributo tecnico forestale (prot. APAP n. 1180 del 15/05/2023) e files tecnici Shape Files allegati; Supporto tecnico di ARPA Piemonte (prot. APAP n. 1276 del 23/05/2023), allegati al presente provvedimento;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al proponente, al progettista, al Comune di Lerma (AL), alla Competente Commissione per il Paesaggio, al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), alla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, alla Regione Piemonte Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali all'Ufficio



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese

via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192

areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it

areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegati:

- istruttoria di Valutazione di Incidenza (Allegato Tecnico prot. APAP n. 1277 del 23/05/2023).
- Documenti di supporto: Relazione - Contributo tecnico forestale (prot. APAP n. 1180 del 15/05/2023) e files tecnici Shape Files allegati; Supporto tecnico di ARPA Piemonte (prot. APAP n. 1276 del 23/05/2023).

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.

Il documento digitale è prodotto e conservato nell'applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza: Ente di Gestione Delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese - presso il Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.